

PATTI SUCCESSORI E PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

di Valeria Cianciolo

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Bologna

1. Le modifiche operate dal legislatore al Libro II c.c. - 2. I patti successori nel sistema codicistico - 2.1. Nullo l'accordo che regola la divisione prima dell'apertura della successione. - 3. I patti successori in Europa - 4. Prospettive di riforma

Il libro secondo del codice civile, disciplinante la materia delle successioni a causa di morte, presenta, nella sua parte iniziale, due disposizioni dal tenore lapidario: l'art. 457 c.c. dispone che «*l'eredità si devolve per legge o per testamento*», mentre il successivo art. 458 c.c. (rubricato "*divieto dei patti successori*", come risultante dalla novellazione apportata dalla legge n. 55/2006 introduttiva agli artt. 768-bis seg. c.c., dell'istituto del patto di famiglia") dispone: "*Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta*".

Secondo la giurisprudenza¹, sussiste patto successorio - come tale nullo ai sensi dell'art. 458 c.c. - allorché, dall'accordo negoziale tra due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello *jus poenitendi*. Il divieto per il notaio di ricevere atti "*espressamente proibiti dalla legge*", ai sensi dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, comprende senz'altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti commissori, espressamente vietati dalla legge. Ne deriva che, essendo evidente ed inequivoco il contrasto dell'atto ricevuto dal notaio con l'art. 458 c.c., nel caso di una convenzione con la quale due coniugi dispongano dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, - nella specie stabilendo che l'accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi - limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, costituisce illecito disciplinare.

1. Le modifiche operate dal legislatore al Libro II c.c.

Il Libro II del Codice Civile è stato oggetto di ridottissime modifiche da parte del legislatore successivamente alla sua entrata in vigore.

¹ Cass. civ. Sez. II, 21/11/2017, n. 27624

S. Rodotà già nei primi anni '70² asseriva che il diritto successorio era entrato in crisi, ritenendolo ormai “*irrelevante*” nelle dinamiche circolatorie correnti se raffrontato ad altri circuiti di distribuzione della ricchezza, come il contratto.

Indubbiamente, il diritto ereditario italiano mostra il peso degli anni: a parte gli adeguamenti resi necessari in conseguenza della caduta del regime fascista (d.r.l. n. 25/1944 e d. leg. lgt. n. 287/1944), e in seguito, con la riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), le successive novelle legislative hanno interessato solo marginalmente o di riflesso il diritto successorio, e precisamente gli adattamenti collegati alle riforme in materia di filiazione ovvero la legge 184/1983 e la legge 219/2012.

Solo due recenti interventi si segnalano come significativamente innovativi dell'originario ordito del Libro II: la riforma degli artt. 561 e 563 cod. civ. (art. 2, comma 4-*novies*, lett. a, d. l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, e art. 3 l. n. 263/2005). L'art. 563 c.c. ha ridimensionato la portata dell'azione di riduzione, rendendola inidonea a colpire i beni alienati dal donatario dopo il decorso di un ventennio dalla trascrizione della donazione, in assenza di un atto di opposizione del coniuge e dei parenti in linea retta, notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa.

Corrispondente salvezza è prevista dall'art. 561 c.c. per pesi ed ipoteche da cui il donatario od il legatario possa aver gravato gli immobili, se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione.

Altro vitale istituto inserito nell'ordito codicistico riguarda l'istituto dei “*Patti di famiglia per l'impresa*”, introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 agli artt. da 768-*bis* a 768-*octies* (nuovo Capo V-bis al Titolo III relativo alla divisione ereditaria), nel tentativo di recepire le raccomandazioni comunitarie e di predisporre strumenti che permettano di garantire la stabilità dell'assegnazione dell'azienda o delle partecipazioni³.

2 S. Rodotà *Ipotesi sul diritto privato*, in *Il diritto privato nella società moderna*, Il Mulino, 1971, 13 ss.

3 Il riferimento si intende compiuto, in particolar modo, nei confronti della Raccomandazione della Commissione Europea 94/1069/CE del 7 dicembre 1994, la quale, preso atto che «ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione», e che «le ripercussioni negative sul tessuto economico» erano da considerarsi particolarmente gravi, in quanto non dovute alle forze di mercato in sé per sé considerate, ma «ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale», faceva espresso invito, agli Stati membri, a «sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita», nonché a provvedere affinché il diritto di famiglia ed il diritto successorio «non possano mettere in pericolo la continuità dell'impresa». Su detto intervento degli organi comunitari, si veda, per tutti, CALÒ, *Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, cit., pp. 217 sgg.

La disciplina del nuovo istituto si pone espressamente quale deroga al divieto dei patti successori previsto dall'art. 458 c.c., consentendo una regolamentazione pattizia della successione relativa all'azienda o alle partecipazioni societarie di famiglia a favore di determinati soggetti al di fuori del testamento o delle regole della successione legittima e comunque, protetta da eventuali azioni di riduzione⁴: non a caso, questo è il tenore letterale dell'art. 768-*quater* comma 4 c.c., che testualmente afferma che «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».

Si delinea così un nuovo tipo di contratto a finalità successoria, inteso, quale fattispecie negoziale comportante una sorta di “*successione anticipata*” nel patrimonio del soggetto disponente.

2. I patti successori nel sistema codicistico

L'intero sistema delle successioni è ispirato al principio per cui fino alla morte del *de cuius* è possibile che egli esprima liberamente la scelta testamentaria – posto che il testamento è l'unico strumento a disposizione del privato per disporre *mortis causa* del proprio patrimonio - in favore di soggetti da lui voluti, e ciò è evidentemente incompatibile con qualsiasi protezione giuridica a qualsivoglia soggetto, anche legato da rapporti familiari, o ancor più da rapporti contrattuali.

Fino a quando l'ereditando è in vita, egli è libero di disporre come crede dei propri beni e nessuno, ancorché destinatario di una quota di eredità per legge, può opporsi.

Nell'ambito dell'autonomia che il legislatore riconosce ai privati, il testamento ed i patti successori si pongono dunque, tra loro agli antipodi, essendo il primo espressione dell'autonomia privata - in quanto offre, nella pratica sociale corrente, un modello di pianificazione successoria - ed il secondo limite perentorio all'autonomia contrattuale.

Le tipologie di patti successori previsti nel nostro ordinamento sono:

a) I patti successori «*istitutivi*» che consistono nell'istituzione di erede rivestita di forma contrattuale, con la quale si attribuiscono diritti irrevocabili sulla futura successione.

b) I patti successori «*dispositivi*» consistenti in un accordo con il quale si trasferiscono i diritti che potranno sorgere da una futura successione.

c) I patti successori «*rinunciativi*» consistenti in un accordo con il quale si rinuncia a diritti su di una futura successione.

In dottrina si è ricollegato il divieto al principio espresso dall'art. 457 c.c., in virtù del quale l'eredità si devolve per legge o per testamento, con esclusione pertanto di una devoluzione “*contrattuale*”.

⁴ Si veda F. TASSINARI, *Il Patto di Famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2006, p. 156; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, in *Riv. notariato*, 2006, LX, p. 416; *contra* G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2006, 4, p. 148.

Se ci si addentra sul piano delle ragioni di politica del diritto che giustificano (e che in passato hanno giustificato) il disposto imperativo in esame, secondo una prima ricostruzione, tutte e tre le figure di patto successorio potrebbero essere tra loro accomunate sotto il profilo della *ratio*, la quale andrebbe ricercata, indistintamente quanto a ciascuna di esse, nell'esigenza di evitare il ricorrere del c.d. *votum corvinum* o *votum captandae mortis*.⁵

Questa motivazione non risulta soddisfacente per l'ipotesi dei patti successori rinunciativi: per questi, in realtà, non solo non vi è un corrispettivo a favore del rinunciante (e dunque, sotto tale profilo, può scongiurarsi il rischio di una immorale speculazione), ma, addirittura, manca anche un soggetto direttamente beneficiario dei diritti rinunciati, i quali non sono ceduti ad una controparte in senso tecnico, bensì fatti oggetto di una mera dismissione ed abdicazione. Se un corrispettivo vi fosse, si ricadrebbe nell'ipotesi di patto dispositivo, e non in quella del patto rinunciativo. La dottrina maggioritaria, infatti, ricostruisce la rinuncia quale atto unilaterale, senza alcuna controparte all'infuori del soggetto abdicante; è evidente che, proprio per tale motivo, non possa concepirsi, seguendo tale ragionamento, una rinuncia che tale rimanga, pur essendo contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive.⁶

Il fondamento del divieto in commento può essere individuato, in realtà nell'esigenza di evitare atti di prodigalità aventi ad oggetto beni di cui attualmente non si disponga (*ratio* che, al contrario, si è ritenuto di non accogliere in merito al divieto di patti dispositivi, perlomeno se caratterizzati da attribuzione a titolo oneroso). Vietando l'anticipata rinuncia ai diritti successori senza corrispettivo, e tra questi, in particolare, ai diritti di legittima (art. 556 c.c.), si vuole impedire al

5 Per le dette considerazioni, si vedano, in particolare: FERRI L., *Delle successioni. Della separazione dei beni. Della rinuncia all'eredità. Dell'eredità giacente. Della petizione di eredità* (Artt. 512-535), in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, pp. 73 sgg.; PERLINGIERI P., *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Napoli, 1968, pp. 94 sgg.; BOZZI, voce «*Rinuncia (diritto pubblico e privato)*», in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, pp. 1147 sgg.

6 Sulla tematica generale del divieto dei patti successori, e sull'ampia e dibattuta questione relativa alle possibili prospettive di riforma aventi ad oggetto il medesimo, la produzione scientifica è stata, soprattutto negli anni più recenti, assai vasta e composita; a tal proposito si vedano, *ex multis*: ANTONINI, *Il divieto dei patti successori*, in *Studium iuris*, 1996, I, pp. 601 sgg.; BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, pp. 556 sgg.; BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *Diritto civile, 4***, *Le successioni a causa di morte*, Torino, 1997 (rist.), pp. 79 sgg.; BONILINI, *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1993, pp. 12 sgg.; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2005, pp. 18 sgg.; CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, I, Padova, 1994, pp. 25 sgg.; CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in *Tratt. del contratto Roppo*, VI, a cura di Roppo, Milano, 2006, pp. 429 sgg.; CACCAVALE-TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1997, pp. 74 sgg.; CACCAVALE-TASSINARI, *Contributo per una riforma del divieto dei c.d. patti successori rinunciativi*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1998, pp. 541 sgg.; CALVO, *I patti successori*, in *Diritto delle successioni*, a cura di Calvo-Perlingieri G., I, Napoli, 2008, pp. 13 sgg.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, pp. 27 sgg.; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977, pp. 392 sgg.

futuro erede, legatario o legittimario, di compiere atti avventati e poco avveduti, di cui potrebbe successivamente pentirsi e la cui opportunità potrebbe non adeguatamente soppesare, stante l'attuale mancanza di titolarità del bene a cui abdica.

2.1 Nullo l'accordo che regola la divisione prima dell'apertura della successione.

La Cassazione nel luglio 2016⁷, ha dichiarato la nullità, per contrarietà al divieto dei patti successori ex art. 458 c. c., dell'accordo, intervenuto prima della morte del genitore, con cui quest'ultimo, assieme ai suoi due figli, avevano stabilito modalità divisorie riguardanti sia beni oggetto di una futura vendita in loro favore, sia il patrimonio che i medesimi avrebbero ricevuto alla morte del padre.

Con atto di citazione, Tizio, deceduto il proprio genitore Caio, conviene in giudizio la sorella Sempronia per chiedere la divisione giudiziale dell'eredità.

Costituitasi in giudizio, Sempronia, al fine di respingere la richiesta di divisione giudiziale, eccepisce l'esistenza di un diritto di usufrutto su un immobile ereditario (a suo tempo costituito dal proprio genitore in favore di un terzo) che impedirebbe lo scioglimento della comunione ereditaria in virtù di una scrittura privata perfezionatasi fra lei, il fratello Tizio ed il padre Caio, nella quale – premesso che quest'ultimo nei giorni successivi avrebbe venduto (come poi accaduto) due immobili a favore dei primi – si pattuiva che:

a) *“al momento della divisione della casa, Tizio avrà la metà della medesima sita ad est e Sempronia la metà sita ad ovest, intendendosi per centro il vano scale del fabbricato”*;

b) *“il patrimonio non verrà diviso tra fratello e sorella sino a quando non si avrà l'intera disponibilità del medesimo”*.

Il Tribunale – dichiarata la nullità per divieto dei patti successori limitatamente alla prima pattuizione (sub. a) perchè profilante la disposizione di diritti in favore dei due figli su una successione (quella del padre) non ancora aperta – rigetta però la domanda di divisione giudiziale, ritenendo invece valida la seconda (quella sub. b). Per il giudice di primo grado, infatti, quest'ultima conteneva una causa di impedimento alla divisione sul presupposto che, vigente ancora l'usufrutto, non si sarebbe potuti addivenire a scioglimento della comunione ereditaria fino a che non vi fosse stata la *“intera disponibilità del patrimonio ereditario”*.

Su gravame proposto dalla sorella Sempronia, la Corte di appello dichiara tuttavia la nullità, sempre per divieto dei patti successori, anche della seconda pattuizione e, portata processualmente a termine la relativa istruttoria, dispone la divisione dell'asse ereditario.

⁷ Cassazione civile, Sez. II, sentenza 15 luglio 2016, n. 14566.

Contro la sentenza di appello Tizio propone ricorso in Cassazione sulla base – al netto di altre eccezioni ritenute inammissibili per loro assoluta novità – delle seguenti (e riassuntive) obiezioni:

a) quanto alla prima pattuizione (regolante la sorte dei beni oggetto della futura vendita), che si era in presenza di una forma di attribuzione avente natura (efficacia) *post mortem* e non *mortis causa*;

b) quanto all'accordo nella sua complessità, che si era di fronte ad un patto affatto attributivo od abdicativo di diritti su una futura successione, ma ad una convenzione volta a determinare il momento della divisione al solo scopo di evitare litigi.

La questione che i giudici di legittimità si trovano allora ad esaminare si pone, pertanto, nei seguenti termini: accertare se detto accordo, comprensivo d'ambo le pattuizioni in questione, costituisca, malgrado l'interpretazione "riduttiva" offertane dal ricorrente, un patto successorio vietato ai sensi e per gli effetti dell'art. 458 c.c.

La Corte Suprema nel confermare, con questa interessante sentenza, la decisione cui erano già pervenuti i giudici dell'appello, conviene sulla illiceità dell'accordo e rigetta il ricorso in forza di un percorso argomentativo che, nell'affrontare anche le sollecitazioni proposte dal ricorrente, si presenta particolarmente convincente.

Il tutto ruota attorno al concetto di "*disposizione*" riferito sia alla successione del soggetto interessato (*de cuius*: cfr. il primo capoverso dell'art. 458 c.c.), sia ai diritti che potrebbero spettare al beneficiario di quella non ancora aperta (cfr. il secondo capoverso del medesimo articolo): concetto che la Corte ritiene di poter sviluppare, al fine di motivare il proprio convincimento, rammentando che si può disporre nel senso vietato dalla norma pure senza alienazione, poiché "*regolare*" l'una o gli altri – foss'anche, come accaduto nel caso di specie, esprimendo volontà "*divisorie*" – costituisce patto successorio (appunto dispositivo).

Il dato di partenza è quanto indicato dalla giurisprudenza oramai "granitica" in tema di sussistenza di un patto successorio, che la sentenza così richiama: "*Per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976)".*

Un particolare impulso al superamento del divieto dei patti successori proviene dal confronto con gli ordinamenti stranieri e con le fonti di diritto internazionale.

I patti successori sono ammessi in diversi ordinamenti europei e in altri sistemi giuridici storicamente e culturalmente prossimi al nostro.

Il divieto è vigente oltre che in Italia, solo in un ristretto numero di ordinamenti, facenti parte dell'ex area socialista (Albania, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Romania, Russia) mentre, si riscontra una generalizzata ammissione della validità dei suddetti patti nell'ordinamento regionale autonomo di Ibiza e Formentera. La stragrande maggioranza degli ordinamenti europei adotta invece, un atteggiamento più pragmatico, ammettendo, con maggiori o minori limitazioni, la validità degli accordi tra vivi con funzione *mortis causa*.

Sono stati individuati ordinamenti che ammettono la validità⁸:

a) – dei patti successori istitutivi e della donazione *mortis causa* (Cipro, Grecia, Inghilterra e Galles, Catalogna, Galizia, Paesi Baschi);

b) – dei patti successori istitutivi, della donazione *mortis causa* e dei patti rinunciativi (Estonia, Irlanda, Islanda, Finlandia, Lettonia, Norvegia, Serbia e Montenegro, Aragona, Navarra, Ungheria);

c) – dei patti istitutivi solo tra coniugi, e dei patti successori rinunciativi (Austria, Liechtenstein, Spagna)

d) – della donazione *mortis causa* nel contratto di matrimonio, o comunque tra coniugi; della donazione-divisione; della comunione convenzionale con clausola di attribuzione al coniuge superstite della totalità dei beni in comunione; del consenso alla donazione da parte degli eredi riservatari (Belgio, Lussemburgo, Monaco, Francia; in quest'ultimo caso è consentita anche la rinuncia ai diritti successori che è possibile inserire nella convenzione di separazione personale dei coniugi);

e) – dei patti successori rinunciativi, della donazione per causa di morte, e della promessa di non modificare o revocare il proprio testamento (Danimarca);

f) – dei patti successori istitutivi, dei patti rinunciativi verso corrispettivo, dei patti dispositivi tra eredi legittimi (Germania);

g) – dei patti successori istitutivi da parte dei genitori di un coniuge nel contratto di matrimonio, dei patti rinunciativi nella convenzione di separazione consensuale tra coniugi, dei patti rinunciativi nel contratto di matrimonio in

⁸ Per una disamina comparatistica delle soluzioni adottate dagli ordinamenti che ammettono patti successori cfr. G. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Giuffrè, 1952, 39 ss.; R. CLERICI, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. Proc.*, 1995, 1140; M.V. DE GIORGI, *I patti*, cit., 201 ss.; E. CALÒ, *Dal probate al family trust*, Giuffrè, 1996, 111 ss.; M.D. PANFORTI, *Privilegio ed eguaglianza nell'evoluzione del modello familiare di common law. Riflessioni comparative sulla trasmissione intergenerazionale dei beni*, in *Famiglia*, 2002, 425 ss. in particolare. In ambito europeo cfr. anche il portale <http://www.successions-europe.eu/it/> in cui sono caricate, ad opera delle istituzioni europee, informazioni basilari sui diritti materiali dei Paesi Membri in materia successoria

cambio di donazione obnuziale, dei patti rinunciativi da parte di persona che prende i voti religiosi o monastici (Malta);

h) – dei patti dispositivi e rinunciativi (Moldavia);

i) – della donazione-divisione, e del patto successorio istitutivo nel contratto di matrimonio (Olanda);

l) – dei soli patti successori rinunciativi (Polonia, Svezia);

m) – dei patti istitutivi nel contratto di matrimonio, e della donazione mortis causa in forma testamentaria (Portogallo);

n) – della donazione a causa di morte (San Marino);

o) – dei patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, con alcune limitazioni (Svizzera, Turchia).

Il panorama comparatistico è dunque variegato; ora il patto successorio figura come regola, ora come eccezione; talvolta è considerato come strumento generale, talaltra come strumento.

4. Prospettive di riforma

Il quadro che si è succintamente delineato nel corso della trattazione, ci consente alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto, si registra una sostanziale unanimità per l'abolizione del divieto dei patti rinunciativi: si può affermare che in questi ultimi anni, l'attenzione nei confronti delle problematiche in esame sia sensibilmente cresciuta in sede di produzione legislativa del diritto; segno, questo, del recepimento, delle istanze revisionistiche già manifestatesi, a partire dagli anni novanta, sia nella prassi stipulatoria che negli studi della dottrina specialistica.

Sostengono la riforma dei patti rinunciativi sia il progetto di legge n. 1512 del 13 giugno 1996, sia la proposta di riforma dei patti successori avanzata dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2011.

Già nell'ottobre del 2010 il Consiglio Nazionale del Notariato aveva presentato al 46° Congresso nazionale quattro proposte di legge in materia di contratti, famiglia e successioni, utili sia ad adeguare le normative italiane alle mutate condizioni sociali, sia a favorire una più facile circolazione dei beni. Si trattava di progetti di modifica del codice civile per l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dei patti di convivenza, delle convenzioni prematrimoniali, della riforma dei patti successori rinunciativi e dei diritti riservati ai legittimari.

Il disegno di legge 1251 presentato nel gennaio 2014 risponde alle esigenze espresse dal libero commercio allineandoci con gli altri Paesi Europei: la proposta consentirebbe di ammettere, al pari di quanto avviene in altri stati europei, la possibilità che un soggetto possa rinunciare anticipatamente ai diritti che possono a lui spettare su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne faranno parte) e, come logica conseguenza, la possibilità per i legittimari di rinunciare ai loro diritti anche durante la vita del donante.

Oggi, con la legislazione in vigore, la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché le donazioni possono essere impugnate fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla donazione, comportando forti limiti alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all'acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni.

Con l'introduzione dei patti successori rinunciativi sarebbe assicurata una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici e si potrebbero ottenere sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell'intera famiglia con indubbi vantaggi economici.

Di seguito si riporta il testo attuale con le modifiche avanzate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art 458 - Divieto dei patti successori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.</p> <p>E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.</p>	<p>Art 458 - Divieto dei patti successori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.</p> <p>E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi salvo quanto disposto dall'art. 458 bis c.c.</p>
	<p>Art. 458 bis c.c. - Patti successori rinunciativi</p> <p>Colui che vanta nei confronti di un determinato soggetto una futura prerogativa di erede legittimo o necessario può rinunciare a titolo gratuito o oneroso a diritti specificamente determinati che potranno derivare dalla successione non ancora aperta mediante contratto con la persona della cui futura successione si tratta o</p>

	<p>atto unilaterale che diviene efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona della cui futura successione si tratta, ai sensi dell'art. 1334.</p> <p>Gli atti di cui al primo comma sono ricevuti da notaio alla presenza di due testimoni.</p> <p>Il contratto rinunciativo può essere sciolto dalle parti per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto; la rinuncia può essere revocata dal disponente nel medesimo termine.</p> <p>Il rinunciante può recedere dal contratto rinunciativo nell'ipotesi in cui la persona della cui futura successione si tratta si è resa inadempiente alla prestazione assunta nel contratto o non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite; la persona della cui futura successione si tratta può recedere dal contratto qualora il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità ai sensi dell'art. 463.</p> <p>Il recesso del rinunciante o del soggetto della cui futura successione si tratta possono essere esercitati nel termine di un anno dalla stipula del contratto.</p> <p>Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo possono essere impugnati solo in caso di dolo o di violenza. L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.</p> <p>Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo devono essere trascritti presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale</p>
--	--

	<p>Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e devono essere inseriti nell'apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.</p> <p>Se un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui futura successione si tratta rinunzia al diritto successorio l'efficacia della rinuncia si estende ai suoi discendenti.</p> <p>Nel caso di rinuncia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la quota spettante all'erede legittimo e/o necessario rinunziante è determinata imputando alla stessa il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell'atto di rinuncia riferito alla data dell'apertura della successione.</p>
<p>Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.</p> <p>La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.</p> <p>Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.</p> <p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.</p>	<p>Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.</p> <p>La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.</p> <p>I legittimari, finché vive il donante, possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione di una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa ricevuta da notaio resa anche contestualmente alla donazione.</p> <p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla</p>

	riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
--	---